DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 41/2007

del 27 aprile 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006 dell'8 dicembre 2006 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0092**: direttiva 2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006 (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).»;

2) dopo il punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«54zzz. **32006 R 1609**: regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1609/2006 e della direttiva 2006/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

([1]) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 17.
([2]) GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9.
([3]) GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER